

BStGer RR.2025.166 vom 26. Januar 2026

Bundesstrafgericht, 2026-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2025.166

FR: TPF RR.2025.166 du 26 janvier 2026

IT: TPF RR.2025.166 del 26 gennaio 2026

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP).

- 4 -

E. 1.3

Salvo diversa disposizione dell'AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).

E. 1.4

Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrimediabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP).

E. 1.5.1

La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una

misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

E. 1.5.2

Beneficiari della polizza assicurativa n. 2 stipulata presso L. Limited, e quindi titolari del credito che ne è derivato alla morte della persona assicurata, ossia C. (v. act. 1.4), i ricorrenti sono legittimati a ricorrere.

- 5 -

E. 2

I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata causi loro un pregiudizio immediato ed irreparabile “innanzitutto, poiché se la decisione di sequestro del 24 ottobre 2025 del MPC dovesse venire confermata, sarebbe pure confermato il sequestro di un credito inesistente (per mancata competenza del MPC a ordinarlo e perché non esiste una pretesa creditoria della comunione ereditaria di fu C. (...)) e secondariamente perché non vi è nessuna possibilità per le autorità vaticane di rendere una decisione di confisca in relazione al credito in questione (...), con la conseguenza che si andrebbe a validare un sequestro che si sa già essere senza fondamento e senza alcuna possibilità di essere confermato con una confisca. Concludere il contrario equivarrebbe quindi a mettere i ricorrenti e l'assicuratore J. Co in attesa, presumibilmente per diversi anni, di una decisione finale da parte del MPC che però non arriverà mai, perché è impossibile che venga pronunciata” (act. 1, pag. 4).

E. 2.1

Nella fattispecie, si pone preliminarmente il quesito di una possibile nullità della decisione impugnata.

E. 2.1.1

Le decisioni nulle sono prive di qualsiasi efficacia giuridica e vincolante. Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla se il vizio che la caratterizza è particolarmente grave e manifesto o almeno facilmente riconoscibile e se l'accertazione della nullità non compromette seriamente la certezza del diritto. Un motivo di nullità può essere in particolare l'incompetenza dell'autorità che ha emesso la decisione. La nullità deve essere

rilevata in qualsiasi momento e d'ufficio da tutte le autorità statali; essa può essere accertata anche in sede di ricorso (DTF 132 II 342 consid. 2.1; 132 II 21 consid. 3.1; 130 III 430 consid. 3.3; 127 II 32 consid. 3g; 118 Ia 336 consid. 2a; 104 Ia 172 consid. 2c, con riferimenti).

E. 2.1.2

In concreto, con la decisione impugnata il MPC ha disposto il sequestro di un credito vantato dai ricorrenti, residenti in Italia, nei confronti di una società assicurativa, J. Co, con sede a Dublino (v. act. 1.4). Orbene, giusta l'art. 266 cpv. 4 CPP, il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all'avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito. Il sequestro di un credito localizzato all'estero potrebbe essere ammesso se il titolare dello stesso è domiciliato in Svizzera, ivi avendone il controllo (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3a ediz. 2025, n. 14 ad art. 266 CPP). Se il debitore si trova all'estero, l'autorità penale svizzera deve procedere mediante rogatoria (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiscommentar, 4a ediz. 2023, n. 6 ad art. 266 CPP). Nella fattispecie, i titolari del credito e il relativo debitore sono entrambi all'estero, per cui non si vede come il MPC possa ordinare la confisca di un credito che non è localizzato in Svizzera. Così facendo si è di fatto arrogato una competenza inesistente. Le autorità penali svizzere non possono infatti ordinare la confisca di un credito vantato da due persone residenti in Italia nei confronti di una società

- 6 -

assicurativa irlandese, poco importa se nel contesto di un procedimento in Svizzera o se su domanda di uno Stato terzo, in casu il Vaticano. L'unica differenza è che nel contesto di una procedura penale svizzera potrebbero agire con una propria domanda di assistenza internazionale alle autorità irlandesi, mentre nel caso concreto sarebbe assurdo pretendere che lo facciano "in rappresentanza" di quelle vaticane. Spetta semmai a quest'ultime presentare una rogatoria a quelle irlandesi, ma non certo per il tramite di quelle svizzere manifestamente prive di competenza giurisdizionale.

E. 3

La decisione impugnata è quindi nulla per incompetenza giurisdizionale delle autorità penali svizzere.

E. 4.1

Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 6'000.—.

E. 4.2

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), concretizza questa disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, constatata la nullità della decisione impugnata, va messa a carico del Ministero pubblico della

Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA un'indennità definibile ex bono et aequo in fr. 2'000.-.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.